

# QUESTIONI MORALI E GIURIDICHE

## CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

### I

Tizio compera una cartella della lotteria; Sempronio gliela ruba: però due giorni prima fa avere il prezzo a Tizio: Tizio non pensa neppure che gli abbiano rubato il biglietto e che questo denaro rappresenti il prezzo: e tira avanti. L'estrazione favorisce il biglietto: il ladro non se ne dà pensiero.

Non ho tempo di rivedere gli autori che considerano questo caso p. es. il Ferreres, perchè lo stampatore stringe. Nel settembre 1930 sulla Rivista studiammo vari casi di biglietti delle lotterie, ma non questo.

Brevemente: sopponiamo che Tizio non si sia dato alcun pensiero del biglietto per osservare poi, a lotteria avvenuta: avendo anche ricevuto il prezzo, non sapesse darsene conto: oppure avendo sospettato o chiarito la cosa, avesse detto: Io non acconsento a quella rinuncia al biglietto: io voglio avere il mio: non sono qui a comperare un biglietto per cederlo agli altri e doverne comperare un altro; quell'individuo doveva lasciare le cose al loro posto; non faccio il negoziante di biglietti. Sarebbe chiaro, che Tizio non volle alienare, non alienò il biglietto: ne rimase il padrone: e allora *res fructificat Domino*; mentre d'altra parte: *fraus sua nemini patrocinari debet*, ossia: *Nemo ex fraude sua fructum reportare debet*. Quindi nel caso **esposto** la cosa mi par chiara.

Lo pensa diversamente (mi scrivono) il Ferreres, Casus n. 774 (vol. I, pagina 381, edit. 5); chi desiderasse che io dica in ordine a questo autore, certo rispettabile, me lo trascriva. Molto probabilmente questo autore fa ipotesi diverse dalla mia.

### II

Gli appartenenti a Sodalizi sacri, che non ne osservano le Regole, gli Statuti, godono dei favori concessi a tali Sodalizi, Confraternite, Unioni etc.? Un sacerdote, p. es. è iscritto all'Unione Apostolica o alla Missionaria, o è Oblato di questo o quella Congregazione, a cui fu concesso di anticipare il Mattutino alle ore 13, o di benedire gli oggetti religiosi annettendo le Indulgenze Apostoliche etc. ma quel sacerdote si occupa della sua Regola speciale, come io del Messico o anche meno, (perchè io prego anche per quegli abitanti); costui può valersi dei privilegi dati per gli ascritti?

(Il caso si doveva annunziare nel N. precedente; ma non lo fu per la mancanza di spazio). Ciò posto:

1. A priori parrebbe difficile il privare l'individuo di quei vantaggi, che per sè sembrano concessi per il fatto stesso e solo dell'aggregazione e dell'appartenenza, non interrotta, nè distrutta, al sodalizio. Poi, anche fuori del nostro caso, come si misura la negligenza, trascuranza degli impegni assunti, per dire: Sì, è tanta (no, non è ancor tanta) da far perdere i vantaggi? Prendiamo un esempio dalla **Unione Apostolica**, degna di ogni venerazione ed entusiasmo. Il **Monitore Ecclesiastico** al Vol. 16 (1904), pag. 162, dà il lunghissimo **Breve di Pio X** di s. m., col quale la loda ed arricchisce di favori: nel vol. 17°, pagg. 258-67 porta più a lungo i vantaggi, le regole etc. (chi desiderasse la storia edificantissima, della **Unione** stessa, veda il **Breve**. Orbene, nel **Breve** si concedono i privilegi a tutti i **Sacerdoti del mondo**, qui sese huic Apostolicae Unioni, emissa rite prius professionis formula, mancipaverint, **donec in ea perseverent...** e si enumerano tanti vantaggi, e non si accenna neppur da lontano alla osservanza degli Statuti: lo stesso aver dato il nome pare basti a godere di certi favori positivi; mentre certissimamente non basta a riportare il frutto dell'appartenenza al Sodalizio.

Cerca e ricerca trovi un atto di somma autorità (almeno in merito alle Indulgenze); è un decreto, 25 genn. 1842 dell'allora **S. Congreg. Indulgent.** Erasi domandato (appunto per certi Sodalizi, coi relativi Statuti e favori): «Utrum praefata Statuta servanda sint sub paena nullitatis Indulgentiarum, ita ut Fideles Indulgentiis priventur ob eorum inobservantiam sive integram, sive ex parte tantum»; e fu risposto: «Dummodo Sodalitates sint canonice erectae et sodales adimpleant opera injuncta a Summis Pontificibus pro lucrandis Indulgentiis suae respective Confraternitati adnexis, inobservantia partialis seu generalis statutorum non obest acquisitioni Indulgentiarum, ex eo quod Statuta sunt potius ad rectam Sodalitatis administrationem data minime vero tamquam injuncta opera ad Indulgentias acquirendas». Ved. **Decreta authentica S. C. Indulg.** vol. I, pag. 263, ad I et ad II; — Pustet, 1883, n. 298; — il decreto è riportato anche dal **Noldin de Sacramentis** (1901), n. 303.

Dico subito: qui propriamente si tratta di Indulgenze, da acquistarsi dai membri dell'Istituto, non dell'esercizio di alcune facoltà concesse agli ascritti (p. es. di benedire oggetti sacri con Indulgenze, di anticipare il Breviario, di erigere la **Via Crucis**, di celebrare prima dell'ora segnata per gli altri Sacerdoti etc. etc.). Ma a me pare si possa il principio: «Statuta sunt ad rectam Sodalitatis administrationem data, non etc.» (supra) applicare anche agli altri favori. Lo stesso dicasi della ragione data sopra: Come si misura la parziale inosservanza, per dire: Certo produsse la perdita dei favori stessi? Sumus in odiosis e forse qui vale il can. 19 del **Codex**.

**Mons. CARLO GORLA**

*Penitenziere Maggiore della Metropolitana di Milano*